

63/172
 Corte Cost. — Sentenza 2 febbraio 1971, n. 10 (Pres. Branca — Rel. Chiarelli).

Considerato in diritto. — 1. L'art. 8 del d.P.R. 19 marzo 1955 n. 520, attribuisce agli ispettori del lavoro la facoltà di visitare i laboratori, uffici, cantieri ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti. Attribuisce altresì la facoltà di visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e altrettanto o indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, quando gli ispettori abbiano fondato sospetto che servano a compiere o nascondere violazioni di legge.

Tale disposizione è stata impugnata per violazione dell'art. 14, nonché degli artt. 24 e 3 Cost. (Omissis)

Ma il denunciato contrasto con l'art. 14 Cost. non sussiste. Il comma 3 di tale articolo, con lo stabilire che «gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali», pone una deroga alla norma del comma precedente, nella parte in cui questa richiede che ispezioni, perquisizioni e sequestri siano eseguiti «secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale». deroga limitata ad atti di accertamento e di ispezione previsti da leggi speciali per i motivi e i fini indicati. È pertanto pacifico in dottrina e in giurisprudenza che nei casi previsti da detto comma, e nei limiti posti da esso, non si richiede l'alto motivato dell'autorità giudiziaria, che è invece sempre necessario per le perquisizioni personali e i sequestri.

Già in precedenti decisioni questa Corte ha avuto occasione di affermare che, per il comma 3 dell'art. 14, le esigenze di soddisfare interessi generali protetti dalla Costituzione si impongono e vanno soddisfatte anche nel conflitto con l'interesse alla inviolabilità del domicilio (sentenze n. 45 del 1963 e n. 61 del 1964). Ciò non vuol dire che il diritto alla libertà del domicilio abbia una resistenza minore di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma soltanto che la tutela di esso trova dei limiti, posti dalla stessa Costituzione, nella tutela di interessi generali anch'essi da questa protetti.

Sulla base di tali premesse, i termini della questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento all'art. 14 Cost. si precisano nel dover accertare se la disposizione impugnata rientri nell'ambito del comma 3 del detto articolo e se sia conforme ai ricordati principi. A giudizio della Corte, la risposta non può essere che affermativa. (Omissis)

Ritiro - V. anche Part. 49 reg. Camera, riprodotto sub art. 6 Cost.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Corte Suprema di Cassazione, I sezione penale — Sentenza 7 gennaio 1980, n. 63

Motivi della decisione. — (Omissis) L'art. 15 della Costituzione, nel dichiarare inviolabile la segretezza della corrispondenza e di «ogni altra forma di comunicazione», estende certamente la propria tutela anche alle comunicazioni che si realizzano oralmente nelle conversazioni tra persone presenti ed anche i detenuti, pur se in stato di restrizione della libertà personale, hanno diritto, entro limiti più circoscritti, ad una sfera di riservatezza, tutelando, in particolare, l'ordinamento anche la segretezza dei colloqui che gli stessi possono avere tra loro.

Tuttavia, la protezione apprestata dalla Costituzione, proprio in quanto diretta ad assicurare la segretezza di ogni forma di comunicazione, non ha evidentemente per oggetto se non le conversazioni tra presenti che si svolgono con modalità tali da denotare l'intenzione degli interlocutori di tenere segreto il contenuto, con la conseguenza che l'ascolto casuale di un colloquio se si verifica perché gli interlocutori parlano ad alta voce o, comunque, senza preoccuparsi di evitare le interferenze di terzi, è sempre legittimo, non importa se i soggetti interessati siano liberi o detenuti, appunto perché gli stessi interlocutori mostrano con il loro comportamento di non dare rilievo alla segretezza dei loro discorsi e quindi implicitamente rinunciano alla tutela apprestata dall'ordinamento alla segretezza delle comunicazioni. (Omissis)

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Limiti di ammissibilità alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

CAPITOLO IV — Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

266. (Limiti di ammissibilità). — 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e determinata a norma dell'art. 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusi-

va attività finanziaria, molestia o disturbo alle

persone col mezzo del telefono;

f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter,

terzo comma, del codice penale, anche se rela-

tivi al materiale pornografico di cui all'articolo

600-quater del medesimo codice.

2. Negli stessi casi è consentita l'intercetta-

zione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia,

qualora queste avvengano nei luoghi indicati

dall'art. 614 del codice penale, l'intercetta-

ne è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

266-bis. (Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche). - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo

266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercezione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.

□ Corte Cost. - Sentenza 6 aprile 1973, n. 34 (Pres. Bonifacio - Rel. Benedetti).

Considerato in diritto. - (Omissis) 2. L'eccezione di incostituzionalità in riferimento all'art. 15 Cost. non è fondata. Questa norma non si limita a proclamare l'inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (comma 1), ma enuncia anche espressamente che «la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge» (comma 2). Nel precetto costituzionale trovano perciò protezione due distinti interessi: quello inerente alla libertà ed alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall'articolo 2 Cost., e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale. (Omissis)

Nel nostro sistema quindi la compressione del diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche, che l'intercezione innegabilmente comporta, non resta affidata all'organo di polizia, ma si attua sotto il diretto controllo del giudice. È al magistrato che la legge riconosce il potere di disporre l'intercezione e dalla legge stessa sono desumibili i limiti di siffatto potere. La richiesta di provvedimenti autorizzati della intercezione va valutata con cautela scrupolosa giacché da provvedimenti del genere deriva una grave limitazione alla libertà e segretezza delle comunicazioni. Nel compiere questa valutazione il giudice deve tendere al contenimento dei due interessi costituzionali protetti onde impedire che il diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche venga ad essere sproporzionalmente sacrificato dalla necessità di garantire una efficace repressione degli illeciti penali. A tal fine è indispensabile che accerti se ricorrano effettive esigenze, proprie dell'amministrazione della giustizia, che realmente legittimino simile forma di indagine e se sussistano fondati motivi per ritenere che mediante la stessa possano essere acquisiti risultati positivi per le indagini in corso.

Del corretto uso del potere attribuitogli il giudice deve dare concreta dimostrazione con una adeguata e specifica motivazione del provvedimento autorizzativo. Discende da quanto si è detto - vale a dire dal principio che il diritto garantito dall'art. 15 Cost. possa essere compreso solo nei limiti effettivamente richiesti da concrete, gravi esigenze di giustizia - la conseguenza che il provvedimento di autorizzazione stabilisca anche la durata delle intercezioni e che, quando una proroga si renda necessaria, se ne offra concreta, motivata giustificazione.

Ma il rispetto della norma costituzionale di raffronto non trova soddisfazione solo nell'obbligo della puntuale motivazione del decreto dell'autorità giudiziaria. Altre garanzie sono richieste: a) garanzie che attengono alla predisposizione anche materiale dei servizi tecnici necessari per le intercezioni telefoniche, in modo che l'autorità giudiziaria possa esercitare anche di fatto il controllo necessario ad assicurare che si proceda alle intercezioni autorizzate, solo a queste e solo nei limiti dell'autorizzazione; b) garanzie di ordine giuridico che attengono al controllo sulla legittimità del decreto di autorizzazione ed ai limiti entro i quali il materiale raccolto attraverso le intercezioni sia utilizzabile nel processo. (Omissis)

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Sequestro di corrispondenza

254. (Sequestro di corrispondenza). - 1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possano avere relazione con il reato.

2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.

3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.

Considerato in diritto

1. - L'art. 270, primo comma, c.p.p., il quale dispone che "i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza", è sospettato d'illegittimità costituzionale dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Siena per violazione dell'art. 112 della Costituzione ("il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale") e del divieto di illogica disparità stabilito dall'art. 3 della Costituzione. Secondo il giudice a quo, la disposizione impugnata - nel vietare che i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di un determinato processo possano essere utilizzati "in procedimenti diversi", e pertanto anche nella fase pre- ed extra-processuale delle indagini preliminari, - vanificherebbe il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale e contrasterebbe, inoltre, con il principio "del divieto di illogica differenziazione di cui all'art. 3 Cost., alla luce della corretta mancata limitazione ai soli reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza da parte dello stesso principio di cui all'art. 112 Cost."

2. - Deve innanzitutto essere dichiarata la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto, in difetto di adeguata motivazione, non può individuarsi in modo univoco il contenuto e il senso della censura proposta.

3. - La questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 112 della Costituzione non è fondata.

L'art. 270 c.p.p. costituisce l'attuazione in via legislativa del bilanciamento di due valori costituzionali fra loro contrastanti: il diritto dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e l'interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire in giudizio coloro che delinquono.

Sin dalla sentenza n. 34 del 1973, questa Corte ha affermato che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione costituiscono un diritto dell'individuo rientrante tra i valori supremi costituzionali, tanto da essere espressamente qualificato dall'art. 15 della Costituzione come diritto inviolabile.

La stretta attinenza di tale diritto al nucleo essenziale dei valori di personalità - che inducono a qualificarlo come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana - comporta una duplice caratterizzazione della sua inviolabilità. In base all'art. 2 della Costituzione, il diritto a una comunicazione libera e segreta è inviolabile, nel senso generale che il suo contenuto essenziale non può essere oggetto di revisione costituzionale, in quanto incorpora un valore della personalità avente un carattere fondante rispetto al sistema democratico voluto dal Costituente. In base all'art. 15 della Costituzione, lo stesso diritto è inviolabile nel senso che il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, sempreché l'intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell'interesse e sia rispettata la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato dell'autorità giudiziaria.

Non v'è dubbio - e questa Corte l'ha affermato più volte (v. sentt. nn. 34 del 1973, 120 del 1975, 98 del 1976 e 223 del 1987) - che l'esigenza di amministrare la giustizia e, in particolare, quella di reprimere i reati corrisponda a un interesse pubblico primario, costituzionalmente rilevante, il cui soddisfacimento è assolutamente inderogabile. Allo stesso modo, non si può dubitare - e questa Corte non ha mai dubitato - che tale interesse primario giustifichi anche il ricorso a un mezzo dotato di formidabile capacità intrusiva, quale l'intercettazione telefonica. Tuttavia, proprio perché si tratta di uno strumento estremamente penetrante e in grado di invadere anche la privacy di soggetti terzi, del tutto estranei ai reati per i quali si procede, e proprio perché la Costituzione riconosce un particolare pregio all'intangibilità della sfera privata negli aspetti più significativi e più legati alla vita intima della persona umana, le restrizioni alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni conseguenti alle intercettazioni telefoniche sono sottoposte a condizioni di validità particolarmente

rigorose, commisurate alla natura indubbiamente eccezionale dei limiti apponibili a un diritto personale di carattere inviolabile, quale la libertà e la segretezza delle comunicazioni (art. 15 della Costituzione).

In base a tali premesse, questa Corte (v., in particolare, sent. n. 34 del 1973) ha sottolineato con forza tanto che l'atto dell'autorità giudiziaria con il quale vengono autorizzate le intercettazioni telefoniche deve essere "puntualmente motivato" o, per usare un'altra espressione presente nella stessa sentenza, deve avere una "adeguata e specifica motivazione", quanto che l'utilizzazione in giudizio come elementi di prova delle informazioni raccolte con le intercettazioni legittimamente disposte nell'ambito di un processo deve essere circoscritta alle informazioni strettamente rilevanti al processo stesso.

Nel collegare questa affermazione direttamente agli artt. 2 e 15 della Costituzione, questa Corte ha chiaramente presupposto che la predetta garanzia sia una immediata conseguenza del principio costituzionale che le intercettazioni telefoniche debbano essere disposte senza eccezioni con atto motivato dell'autorità giudiziaria, poiché è da quest'ultimo che deriva direttamente il vincolo che nell'atto giudiziale di autorizzazione delle intercettazioni siano quantomeno predeterminati sia i soggetti da sottoporre al controllo, sia i fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede. Infatti, giova sottolineare che l'art. 15 della Costituzione - oltre a garantire la "segretezza" della comunicazione e, quindi, il diritto di ciascun individuo di escludere ogni altro soggetto diverso dal destinatario della conoscenza della comunicazione - tutela pure la "libertà" della comunicazione: libertà che risulterebbe pregiudicata, gravemente scoraggiata o, comunque, turbata ove la sua garanzia non comportasse il divieto di divulgazione o di utilizzazione successiva delle notizie di cui si è venuti a conoscenza a seguito di una legittima autorizzazione di intercettazioni al fine dell'accertamento in giudizio di determinati reati. Di qui consegue che l'utilizzazione come prova in altro procedimento trasformerebbe l'intervento del giudice richiesto dall'art. 15 della Costituzione in un'inammissibile autorizzazione in bianco", con conseguente lesione della "sfera privata" legata alla garanzia della libertà di comunicazione e al connesso diritto di riservatezza incombente su tutti coloro che ne siano venuti a conoscenza per motivi di ufficio.

Dalla tutela della libertà di comunicazione deriva dunque che, in via di principio, è vietata l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni validamente disposte nell'ambito di un determinato giudizio come elementi di prova in processi diversi, per il semplice fatto che, ove così non fosse, si vanificherebbe l'esigenza più volte affermata da questa Corte che l'atto giudiziale di autorizzazione delle intercettazioni debba essere puntualmente motivato nei sensi e nei modi precedentemente chiariti.

4. - Interpretato come divieto di utilizzabilità, quali fonti di prova in procedimenti diversi, dei risultati delle intercettazioni legittimamente disposte in un determinato giudizio, l'art. 270, primo comma, c.p.p., appare nel suo complesso come l'immediata attuazione in via legislativa dei principi costituzionali sopra enunciati. Il giudice a quo, tuttavia, muovendo dal rilievo che l'espressione "procedimenti" denota un campo semantico comprensivo della fase pre-processuale delle indagini preliminari, ritiene che l'art. 270, primo comma, c.p.p., possa essere interpretato in un senso più ampio, comportante anche la preclusione dell'utilizzazione delle informazioni raccolte attraverso intercettazioni legittimamente disposte in un determinato procedimento come fonti da cui eventualmente desumere una notizia criminis. Sulla base di questa interpretazione, lo stesso giudice a quo dubita che siffatta preclusione sia conforme a Costituzione, poiché, a suo avviso, quest'ultima vanificherebbe il principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale, disposto dall'art. 112 della Costituzione.

Occorre premettere che, fermo restando che l'eventuale utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello per cui sono state disposte deve commisurarsi con i principi costituzionali sopra enunciati, per altro verso, l'ipotetica estensione di tale divieto al di là del campo probatorio rientra nel discrezionale apprezzamento del legislatore allorché determina la conformazione del processo penale sulla base dei principi ispiratori da esso prescelti, sempreché questi, naturalmente, non siano contrari alla Costituzione. Il limite che in tale direzione incontra il legislatore è, come sempre si richiede in questi casi, quello della non irragionevolezza delle sue scelte e della coerenza della disciplina predisposta con il sistema di cui quella è parte e con i relativi principi ispiratori. È su questa base, quindi, che va apprezzata la validità dell'interpretazione proposta dal giudice a quo e, prima ancora, la plausibilità della stessa.

Sotto il profilo ora indicato, va sottolineato che la stessa lettura integrale dell'art. 270 c.p.p. induce a escludere la plausibilità dell'interpretazione proposta dal giudice rimettente. In particolare, occorre considerare che l'art. 270, al secondo comma, stabilisce che "ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento". E, subito dopo, aggiunge: "si applicano le disposizioni dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8". Ebbene, oltre a sottolineare che il rinvio a queste ultime disposizioni, le quali concernono le garanzie della difesa per l'acquisizione delle intercettazioni degli atti del procedimento, presuppone chiaramente la pendenza di un diverso procedimento all'interno del quale utilizzare le intercettazioni legittimamente disposte in altro procedimento, si può affermare con certezza che la previsione dell'applicazione della procedura stabilita nell'art. 268 ai commi citati ha un senso unicamente nella prospettiva che ai risultati delle intercettazioni telefoniche si attribuisca efficacia probatoria. E ciò è confermato dal terzo comma dello stesso articolo impugnato, il quale attribuisce al pubblico ministero e ai difensori delle parti "la facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositate nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate". In altri termini, l'art. 270, visto nell'insieme dei suoi commi, mostra di presupporre che il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni legittimamente disposte in un determinato procedimento debba esser riferito soltanto a processi diversi e all'utilizzabilità degli stessi risultati come elementi di prova.

Né, invece, può riconoscersi valore decisivo al rilievo che la dizione originariamente contenuta nella rubrica dell'art. 270 era "utilizzazione in altri processi" e che questa nel corso dei lavori preparatori è stata successivamente sostituita con la diversa dizione "utilizzazione in altri procedimenti". Infatti, a parte che tale modifica è stata presumibilmente apportata, non già al fine di modificare il significato della disposizione, ma al solo scopo di uniformare la dizione della rubrica al testo contenuto nel primo comma dell'articolo, occorre considerare che argomenti meramente lessicali, come quello ora esaminato, possono avere un significato soltanto nel caso che risultino suffragati da sicuri argomenti di ordine sistematico o attinenti alla ratio delle disposizioni considerate. Tuttavia, nell'ipotesi esaminata, non solo ciò non si verifica, ma all'argomento testuale addotto dal giudice a quo se ne può contrapporre uno opposto della stessa natura, consistente nel rilievo che nel nuovo codice di procedura penale il termine "utilizzazione" è normalmente riferito alle sole prove (v., ad esempio, artt. 191, 238, quarto comma, 526 e 606, lettera c).

5. - Su tali basi e in linea con la giurisprudenza consolidata formatasi sotto il codice precedente, può concludersi che il divieto disposto dall'art. 270 c.p.p. è estraneo al tema della possibilità di dedurre "notizie di reato" dalle intercettazioni legittimamente disposte nell'ambito di altro procedimento. La conoscenza di fatti astrattamente qualificabili come illeciti penali che venga acquisita attraverso intercettazioni legittimamente autorizzate o, all'interno del medesimo procedimento, per altri reati, non impone al P.M. l'inizio di un procedimento, ma consente piuttosto che egli proceda ad accertamenti volti ad acquisire nuovi elementi di prova sulla cui base soltanto potrà successivamente proporre l'azione penale. Tanto più ciò vale in un sistema nel quale si prevede che "il P.M. e la polizia giudiziaria acquisiscono le notizie di reato di propria iniziativa" (art. 330 c.p.p.), e si attribuisce rilevanza pure a eventuali notizie di reato apprese dal pubblico ministero al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni (v. art. 70 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 20 del d.P.R. 22 settembre 1948, n. 449).

In definitiva, dovendosi escludere che il divieto di utilizzazione in altri procedimenti dei risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente disposte in un determinato processo possa estendersi, stando a una corretta interpretazione dell'art. 270 c.p.p., anche all'utilizzazione degli stessi risultati al fine dell'eventuale e successiva proposizione dell'azione penale, vengono meno in radice i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal giudice a quo.

1.- Nel corso di un giudizio penale instaurato a seguito di un'opposizione a un decreto di condanna per molestie o disturbo alle persone a mezzo del telefono, il pretore di Macerata, trovandosi a decidere dell'ammissibilità come mezzo di prova di un tabulato, recante l'indicazione delle telefonate effettuate dalla persona imputata a quella offesa con specificazione dei giorni e delle ore delle stesse, e avendo constatato che il tabulato medesimo era stato acquisito dal pubblico ministero durante le indagini preliminari senza le particolari cautele assicurate dal codice di rito alle intercettazioni telefoniche, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art.15 della Costituzione, nei confronti dell'art. 266 c.p.p., nella parte in cui limita alle sole operazioni di intercettazione del contenuto di conversazioni telefoniche le garanzie stabilite nel libro terzo, titolo terzo, capo quarto (artt.266 - 271) del codice di procedura penale.

Tale pronuncia additiva, precisa il giudice a quo, è richiesta sul presupposto che l'art. 266 c.p.p., essendo circoscritto, per costante orientamento giurisprudenziale, all'intercettazione del contenuto di una conversazione telefonica intercorrente tra altre persone, ometterebbe di tutelare con le stesse garanzie applicabili alle intercettazioni telefoniche anche il diritto al segreto sul fatto storico dell'intervenuta comunicazione e sulla identità dei soggetti autori della conversazione telefonica, diritto che, a parere del giudice rimettente, rientra nella protezione accordata dall'art. 15 della Costituzione alla inviolabilità e alla libertà di ogni forma di comunicazione.

2.- La questione non è fondata, nei sensi di cui in motivazione.

Come questa Corte ha da tempo affermato (v. sentenza n. 34 del 1973), nell'art. 15 della Costituzione "trovano protezione due distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall'art. 2 della Costituzione, e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale" (v. anche sentt. nn. 120 del 1975, 98 del 1976, 223 del 1987, 366 del 1991).

L'art. 266 c.p.p. e, più in generale, le disposizioni contenute nel capo quarto, del titolo terzo, libro terzo, del codice di procedura penale costituiscono un'attuazione per via legislativa dei predetti principi, che, al pari delle norme simili previste nel codice di rito previgente, stabilisce una disciplina complessiva delle intercettazioni telefoniche in relazione ai poteri d'indagine a fini di repressione penale e alla loro utilizzabilità come mezzi di prova in giudizio.

Più precisamente le anzidette disposizioni stabiliscono i limiti di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche (art.266), i presupposti e le forme dei provvedimenti che ne dispongono l'effettuazione (art. 267), lo svolgimento puntuale delle conseguenti operazioni (art. 268), i modi e i limiti di conservazione della documentazione delle intercettazioni stesse (art. 269) e, infine, l'utilizzabilità di queste ultime in altri procedimenti e i relativi divieti (artt. 270 e 271).

Le speciali garanzie previste dalle norme appena ricordate a tutela della segretezza e della libertà di comunicazione telefonica rispondono all'esigenza costituzionale per la quale l'inderogabile dovere di prevenire e di reprimere reati deve essere svolto nel più assoluto rispetto di particolari cautele dirette a tutelare un bene, l'inviolabilità della segretezza e della libertà delle comunicazioni, strettamente connesso alla protezione del nucleo essenziale della dignità umana e al pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali (art. 2 della Costituzione).

In altri termini, il particolare rigore delle garanzie previste dalle disposizioni prima citate intende far fronte alla formidabile capacità intrusiva posseduta dai mezzi tecnici usualmente adoperati per l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche, al fine di salvaguardare l'inviolabile dignità dell'uomo da irreversibili e irrimediabili lesioni.

3.- Ciò posto, non vi può esser dubbio che, conformemente a quanto afferma la giurisprudenza di merito, la particolare disciplina predisposta dagli artt. 266-271 c.p.p. sulle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni telefoniche si applica soltanto a quelle tecniche che consentono di apprendere, nel momento stesso in cui viene espresso, il contenuto di una conversazione o di una comunicazione, contenuto che, per le modalità con le quali si svolge, sarebbe altrimenti inaccessibile a quanti non siano parti della comunicazione medesima.

Questa delimitazione del campo di applicabilità degli articoli contenuti nel capo quarto, titolo terzo, libro terzo, del codice di procedura penale non è, come sembra presupporre il giudice a quo, la conseguenza logica di un particolare orientamento interpretativo, volto a caratterizzare in senso

restrittivo un concetto, quale quello di intercettazione, astrattamente suscettibile di interpretazioni più estensive.

Al contrario, la riferibilità delle disposizioni indicate esclusivamente all'intercettazione del contenuto di conversazioni telefoniche si deduce con estrema chiarezza dal complesso delle norme previste in quegli articoli, le quali descrivono operazioni e modalità di azione in grado di assumere un qualche significato normativo soltanto ove siano poste in relazione con l'apprensione e l'acquisizione del contenuto di comunicazioni (v. specialmente gli artt. 268 e 269 c.p.p., nonché anche gli artt. 89 e 90 disp. att. c.p.p.).

Sotto il profilo indicato, la richiesta del giudice a quo di una pronunzia additiva, volta ad estendere le garanzie previste dagli artt. 266-271 c.p.p. per l'intercettazione del contenuto di conversazioni telefoniche a qualsiasi altra acquisizione a fini probatori di notizie riguardanti il fatto storico della avvenuta comunicazione, non può essere accolta.

A tale conclusione, come si è appena precisato, ostano i contenuti normativi delle disposizioni della cui legittimità costituzionale dubita il giudice a quo, dal momento che essi sono conformati esclusivamente a operazioni relative all'intercettazione del contenuto di conversazioni (telefoniche) e non sono, pertanto, estensibili a differenti forme di intervento nella sfera di riservatezza delle comunicazioni tra privati, né ad aspetti diversi da quello attinente al contenuto delle comunicazioni medesime (identità dei soggetti, tempo e luogo della conversazione).

4.- D'altra parte, fermi restando i limiti di oggetto e di disciplina delle norme processuali sulle intercettazioni telefoniche, non può non essere condivisa la prospettazione avanzata dal giudice a quo in ordine alla ampiezza della tutela accordata dall'art. 15 della Costituzione alla libertà e alla segretezza della comunicazione, la quale è sicuramente tale da ricomprendere fra i propri oggetti anche i dati esteriori di individuazione di una determinata conversazione telefonica. In altri termini, l'ampiezza della garanzia apprestata dall'art. 15 della Costituzione alle comunicazioni che si svolgono tra soggetti predeterminati entro una sfera giuridica protetta da riservatezza è tale da ricomprendere non soltanto la segretezza del contenuto della comunicazione, ma anche quella relativa all'identità dei soggetti e ai riferimenti di tempo e di luogo della comunicazione stessa.

Infatti, a partire dalla sentenza n. 34 del 1973, è costante affermazione di questa Corte che "la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione costituiscono un diritto dell'individuo rientrante tra i valori supremi costituzionali, tanto da essere espressamente qualificato dall'art. 15 della Costituzione come diritto inviolabile" (v., da ultimo, sent.n. 366 del 1991). Come la stessa Corte ha ribadito di recente (v. sent. n.10 del 1993), la stretta attinenza della libertà e della segretezza della comunicazione al nucleo essenziale dei valori della personalità - attinenza che induce a qualificare il corrispondente diritto "come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana" (v. sent. n. 366 del 1991) - comporta un particolare vincolo interpretativo, diretto a conferire a quella libertà, per quanto possibile, un significato espansivo.

Sulla base di tali premesse, la Corte ha desunto dall'art.15 della Costituzione la protezione di una sfera privata attinente alla comunicazione tra due o più soggetti, nella misura e nei limiti in cui a tale sfera possa essere riferibile un valore espressivo e identificativo della personalità umana e della vita di relazione nella quale questa si svolge (art. 2 della Costituzione), assegnando alla stessa una posizione privilegiata al fine di salvaguardare l'intangibilità degli aspetti più significativi della vita intima della persona (v. specialmente sent. n. 366 del 1991).

Per le ragioni ora esposte non può non concordarsi con il giudice a quo allorchè afferma che l'art. 15 della Costituzione, in mancanza delle garanzie ivi previste, preclude la divulgazione o, comunque, la conoscibilità da parte di terzi delle informazioni e delle notizie idonee a identificare i dati esteriori della conversazione telefonica (autori della comunicazione, tempo e luogo della stessa), dal momento che, facendone oggetto di uno specifico diritto costituzionale alla tutela della sfera privata attinente alla libertà e alla segretezza della comunicazione, ne affida la diffusione, in via di principio, all'esclusiva disponibilità dei soggetti interessati.

Più precisamente, il riconoscimento e la garanzia costituzionale della libertà e della segretezza della comunicazione comportano l'assicurazione che il soggetto titolare del corrispondente diritto possa liberamente scegliere il mezzo di corrispondenza, anche in rapporto ai diversi requisiti di riservatezza che questo assicura sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello giuridico. E non v'è dubbio che, una volta che una persona abbia prescelto l'uso del mezzo telefonico, vale a dire

l'utilizzazione di uno strumento che tecnicamente assicura una segretezza più estesa di quella riferibile ad altri mezzi di comunicazione (postali, telegrafici, etc.), ad essa, in forza dell'art. 15 della Costituzione, va riconosciuto il diritto di mantenere segreti tanto i dati che possano portare all'identificazione dei soggetti della conversazione, quanto quelli relativi al tempo e al luogo dell'intercorsa comunicazione. Nello stesso tempo, sempre in forza dell'art. 15 della Costituzione, non può negarsi che al riconoscimento di tale diritto sia coesenzialmente legata la garanzia consistente nel dovere, posto a carico di tutti coloro che per ragioni professionali vengano a conoscenza del contenuto e dei dati esteriori della comunicazione, di mantenere il più rigoroso riserbo sugli elementi appena detti. Se questa garanzia non ci fosse, infatti, risulterebbe vanificato il contenuto del diritto che l'art. 15 della Costituzione intende assicurare al patrimonio inviolabile di ogni persona in relazione a qualsiasi forma di comunicazione, tanto più se quest'ultima comporta, per la propria realizzazione, una consistente organizzazione di mezzi e di uomini.

5.- Nelle norme del codice di procedura penale relative all'acquisizione delle prove in giudizio i valori costituzionali ora ricordati sono rappresentati in misura indubbiamente ampia e, tuttavia, parziale.

Oltre agli articoli, precedentemente indicati, concernenti le intercettazioni del contenuto di conversazioni telefoniche (artt. 266 - 271 c.p.p.), assume sicuramente rilievo l'art. 256 c.p.p., il quale, nel regolare in via generale l'acquisizione di documenti coperti dal segreto professionale (o dal segreto di Stato), pone una disciplina applicabile anche all'ente gestore del servizio pubblico della telefonia e, pertanto, costituisce, per l'aspetto considerato, l'attuazione per via legislativa della tutela connessa al dovere di riserbo, implicitamente contenuto nell'art. 15 della Costituzione come garanzia istituzionale del diritto della persona alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni.

Tuttavia, proprio in ragione della sua natura giuridica, tale garanzia, contrariamente a quanto suppone l'Avvocatura dello Stato, non può essere scambiata con la tutela direttamente attribuita ai soggetti della comunicazione in ordine alla segretezza della sfera privata che circonda l'esercizio della relativa libertà, se non altro perchè oggetto della protezione accordata dall'art. 256 c.p.p. è immediatamente l'interesse sottostante all'attività professionale, e non già quello proprio dei soggetti della comunicazione, cioè degli utenti del servizio professionalmente erogato.

Anche se la tutela relativa alla riservatezza dei dati di identificazione dei soggetti, del tempo e del luogo della comunicazione non si è finora tradotta in specifiche norme processuali, tuttavia l'acquisizione come mezzi di prova dei dati medesimi non può non avvenire nel più rigoroso rispetto delle regole che la stessa Costituzione pone direttamente, con norme precettive, a garanzia della libertà e della segretezza di ogni forma di comunicazione. Infatti, come questa Corte ha implicitamente riconosciuto (v. sent. n. 34 del 1973), non possono validamente ammettersi in giudizio mezzi di prova che siano stati acquisiti attraverso attività compiute in violazione delle garanzie costituzionali poste a tutela dei fondamentali diritti dell'uomo o del cittadino.

E, con specifico riguardo al problema in esame, la stessa Corte ha ripetutamente ribadito che, a norma dell'art. 15 della Costituzione, le informazioni o i dati comportanti intromissioni nella sfera privata attinente al diritto inviolabile della libertà e della segretezza della comunicazione possono essere acquisiti soltanto sulla base di un atto dell'autorità giudiziaria, sorretto da "un'adeguata e specifica motivazione", diretta a dimostrare la sussistenza in concreto di esigenze istruttorie volte al fine, costituzionalmente protetto, della prevenzione e della repressione dei reati (v. sentt. nn. 34 del 1973, 98 del 1976, 223 del 1987, 366 del 1991).

Ferma restando la libertà del legislatore di stabilire più specifiche norme di attuazione dei predetti principi costituzionali, il livello minimo di garanzie appena ricordato - che esige con norma precettiva tanto il rispetto di requisiti soggettivi di validità in ordine agli interventi nella sfera privata relativa alla libertà di comunicazione (atto dell'autorità giudiziaria, sia questa il pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari o il giudice del dibattimento), quanto il rispetto di requisiti oggettivi (sussistenza e adeguatezza della motivazione in relazione ai fini probatori concretamente perseguiti) - pone un parametro di validità che spetta al giudice a quo applicare direttamente al caso di specie, al fine di valutare se l'acquisizione in giudizio del tabulato, contenente l'indicazione dei riferimenti soggettivi, temporali e spaziali delle comunicazioni telefoniche intercorse, possa essere considerata legittima e, quindi, ammissibile.